

**CIRCOLARE N. 29**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Alle Amministrazioni centrali
dello StatoAgli Uffici centrali del
Bilancio presso i MinisteriAlla Corte dei conti – Ufficio
controllo atti Ministeri
economico-finanziari

OGGETTO: Ulteriori indicazioni in materia di impegni di spesa per trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche e in merito alla disciplina delle riassegnazioni di entrate.

Impegni di spesa per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche

Come è noto, l'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 come modificato, da ultimo, con il decreto legislativo n. 29 del 2018 prevede, all'ultimo periodo, una disciplina particolare, rispetto alla normativa di carattere generale, per l'assunzione dell'impegno di spesa nel caso di trasferimenti di somme ad Amministrazioni pubbliche. In effetti, l'impegno di spesa può essere assunto anche in presenza solo di alcuni elementi costitutivi: la ragione del debito e l'importo complessivo da impegnare, qualora gli ulteriori elementi costitutivi dell'impegno siano individuabili solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. Lo stesso articolo 34, al medesimo comma, dispone che per poter validamente procedere ad assumere l'impegno debbano sussistere le necessarie disponibilità di competenza, per ciascun anno di imputazione della spesa in bilancio nonché quelle di cassa, almeno a garanzia dei pagamenti disposti nel primo anno. La "ratio" di tale ultima disposizione, con riferimento alle disponibilità di cassa, risiede nella necessità di "vincolare" le necessarie risorse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti nel primo anno di imputazione in bilancio della spesa. Al riguardo, si ritiene che nel caso sopra indicato dei trasferimenti di somme ad Amministrazioni pubbliche la disponibilità di cassa sul capitolo non costituisca un prerequisito indispensabile per l'assunzione dell'impegno pluriennale. Infatti, la disposizione in questione se fosse applicata anche con

riferimento alle situazioni di assunzione di impegni per trasferimenti ad altre Amministrazioni pubbliche, potrebbe comportare in molti casi l'automatica economia di bilancio della cassa preordinata a copertura. In effetti, la deroga al principio di carattere generale disposta per tale casistica determina, di fatto, che l'impegno possa essere assunto nell'anno di iscrizione in bilancio delle somme che potrà essere diverso rispetto a quello in cui avverrà il primo pagamento. In tale situazione, infatti, l'esigibilità dell'obbligazione potrà realizzarsi solo in un esercizio finanziario successivo a quello di effettiva assunzione dell'impegno. Pertanto, nel caso di impegni assunti nell'ultimo bimestre dell'anno per la richiamata tipologia di spesa, la verifica della sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria di cassa non rappresenta un elemento ostativo all'assunzione dell'impegno ma dovrà essere valutata caso per caso.

A titolo esemplificativo si cita il caso dell'iter procedurale che viene seguito per l'impegno ed il pagamento delle risorse iscritte in bilancio per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Le risorse iscritte in bilancio in ciascun anno a fronte delle necessità dell'esercizio connesse al finanziamento del citato Servizio, sono stabilite annualmente dalla legge nel suo valore complessivo; nell'ambito di tale finanziamento le quote sono ripartite tra le Regioni solo a seguito di un decreto che si perfeziona con il passaggio in Conferenza Stato-Regioni; inoltre alcune quote sono trasferibili alle Regioni solo a seguito di verifica positiva di adempimenti specifici regionali in ambito sanitario.

Ciò comporta che, a fronte di un finanziamento definito in termini complessivi, le somme da assegnare a ciascuna Regione sono definite "nel quantum" solo a seguito dell'adempimento di specifici passaggi procedurali stabiliti dalla normativa di settore in vigore.

Ne consegue che, nel corso dell'anno, non sempre tutto il finanziamento iscritto in bilancio può essere ripartito tra le Regioni (ed altri enti che vi hanno accesso) entro la fine dell'esercizio, rendendo impossibile procedere al relativo pagamento.

Va da sé che, in ottemperanza alla norma di deroga prevista per i trasferimenti di somme alle Amministrazioni pubbliche, si potrà assumere il relativo impegno di spesa senza che vi sia necessità del correlato pagamento nel corso dell'anno.

Conservazione di risorse derivanti da riassegnazioni di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività e dalla ripartizione di fondi

L'articolo 34, comma 6-bis, della citata legge n. 196 del 2009 ha previsto che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno

successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti, tra l'altro, alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno. Tale disposizione comporta, per le medesime fattispecie, la trasformazione della possibilità di impegno oltre la scadenza dell'anno finanziario in conservazione nel conto dei residui. Con la Circolare RGS n. 1 del 2017 si è precisato che tale possibilità è applicabile a riassegnazioni alla spesa di entrate di scopo versate all'erario nell'ultimo quadrimestre dell'anno. In considerazione della mutata portata della normativa e in base alle evidenze applicative, si ritiene opportuno estendere tale possibilità ai versamenti effettuati nel secondo semestre dell'anno. Ciò anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno contabile, che rende necessario ampliare in misura congrua per le Amministrazioni i tempi di utilizzo delle risorse riassegnate anche attraverso la conservazione in conto residui delle somme che, diversamente, se messe a disposizione dell'Amministrazione a ridosso del termine dell'esercizio finanziario non possono essere impegnate.

Il medesimo comma 6-bis, del citato articolo 34 della legge n. 196 del 2009 dispone la conservazione tra i residui passivi dell'anno successivo anche delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

Si conferma che la suddetta possibilità di conservazione dei residui passivi si applica esclusivamente con riferimento alle somme ripartite con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno.

Riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

L'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha introdotto diverse disposizioni che incidono sulla gestione e sulle procedure contabili che riguardano le entrate e le spese del bilancio dello Stato.

In particolare, il comma 1 della citata disposizione prevede tra l'altro che, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di garantire l'assunzione degli impegni anche pluriennali e considerata la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in termini di competenza e cassa in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese, le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla

riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione.

Al riguardo, giova puntualizzare che le predette riassegnazioni, qualora disposte a partire dal mese di ottobre di ciascun anno, benché predisposte su base pluriennale, sono attuate in bilancio e rese quindi visibili nei relativi sistemi gestionali, per il solo anno in corso di gestione. Ciò in ragione del fatto che non è possibile apportare modifiche al disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento, durante tutto il periodo della discussione fino alla sua approvazione definitiva. Le variazioni per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale saranno attuate, con apposita procedura informatica, dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio successiva, in base a quanto disposto dai decreti adottati nell'anno precedente.

Le innovazioni apportate, in via sperimentale, dalla indicata norma, non sostituiscono quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del DPR n. 469 del 10 novembre 1999. Pertanto in caso di versamenti effettuati dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro il termine dell'esercizio, le somme potranno essere riassegnate in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, ferma rimanendo la necessità della presentazione da parte dell'Amministrazione interessata del cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da allegare alla richiesta di variazione.

A tal proposito gli Uffici centrali del bilancio presso ciascun Ministero avranno cura, nel trasmettere all'Ispettorato generale del bilancio di questo Dipartimento le relative richieste di riassegnazione (pluriennale), di allegare il pertinente cronoprogramma dei pagamenti adeguatamente aggiornato e tutta la documentazione atta a suffragare la reiscrizione in bilancio delle somme versate in entrata del bilancio dello Stato negli anni richiesti. Ciò al fine di fornire alla Corte dei Conti tutti gli elementi per le competenti verifiche necessarie per la registrazione del decreto trasmesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato